

# LEGGE REGIONALE n. 15 del 20 aprile 2018

---

## Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.

[...]

### CAPO II

**Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”**

#### Art. 65

**Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.**

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

*“2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ.”.*

#### Art. 66

**Modifica all’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.**

1. L’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

#### *“Art. 2*

#### *Comunicazione.*

*1. Entro trenta giorni dall’entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, i soggetti che richiedono autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche tecniche o di emissione di quelli esistenti, comunicano al dipartimento provinciale dell’ARPAV competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell’apparato, in conformità alle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 2.”.*

#### Art. 67

**Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.**

1. L’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

#### *“Art. 3*

#### *Autorizzazione.*

*1. Gli impianti disciplinati dalla presente legge sono autorizzati dai comuni nel cui territorio l’impianto si colloca o è già collocato, con le modalità stabilite dalla normativa statale.*

*2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione dell’istanza in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.*

*3. Gli Enti locali collaborano con l’Amministrazione regionale per consentire e facilitare, nel proprio ambito territoriale, l’installazione di impianti radioelettrici, di proprietà della Regione del Veneto, utilizzati per garantire l’esercizio dei servizi regionali di urgenza ed emergenza medica e di pubblica utilità.”.*

#### **Art. 68**

### **Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".**

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

#### *"Art. 6*

*Verifiche dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.*

1. *L'attività di vigilanza e controllo in relazione ai limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di ciascun impianto è esercitata dal comune territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.*
2. *In caso di superamento dei valori fissati dalla normativa vigente il comune assegna, con diffida, un termine non inferiore a centoventi giorni per la regolarizzazione dell'impianto.*
3. *Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al comma 2 ed accertata la mancata regolarizzazione dell'impianto, il comune irroga la sanzione amministrativa prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66."*

#### **Art. 69**

### **Modifica all'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".**

1. L'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

#### *"Art. 8*

#### *Sanzioni.*

1. *L'inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".*
2. *I comuni irrogano le sanzioni di cui al comma 1 e ne versano una quota del cinquanta per cento al bilancio regionale.*
3. *Le entrate regionali derivanti dall'applicazione del comma 2 sono introitate al Titolo 03 "Entrate extratributarie" - Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2018-2020."*

#### **Art. 70**

### **Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".**

1. Gli articoli 4, 5, 7 e 9 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 sono o restano abrogati.